

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Racc. n. 416

**CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO (3-14 ANNI).**

L'anno duemilaquindici, addì 24 (ventiquattro) del mese di luglio in Civitella di Romagna, presso la residenza comunale, posta in Viale Roma n. 19, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

fra

il Comune di Civitella di Romagna, C.F. 80002330407, rappresentato dal responsabile del settore amministrativo - affari generali dott.ssa Sabrina Aleotti, nata a S. Sofia il 09/02/1965, domiciliata per la carica presso la residenza comunale, nella sua qualità di responsabile del settore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

e

la Parrocchia S. Maria in Borgo, C.F. 92002880406, rappresentata dal sig. Don Massimo Masini, in qualità di legale rappresentante;

Premesso:

-che il centro estivo organizzato ogni anno, a partire dall'estate 1998 dalla comunità cristiana civitellese si caratterizza come opportunità per integrare, arricchire e approfondire la conoscenza di sé, degli altri, della realtà socio-culturale ed ambientale circostante e come occasione di trascorrere il tempo libero in una dimensione di gruppo, educativo e divertente nello stesso tempo. Il modello

organizzativo e la scelta educativa sono ispirati ai valori della cultura cristiana, tuttavia nel rispetto di culture diverse, della collaborazione, della solidarietà, del rispetto reciproco e sono volti a favorire e stimolare il senso di appartenenza alla vita di comunità.

Le attività che si possono realizzare fanno riferimento prevalentemente alle seguenti tipologie di programma:

- attività culturali;
- attività ludiche;
- attività espressive;
- escursionismo;
- doposcuola;

- che la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26, riconosce l'importanza di integrare gli interventi del diritto allo studio svolti dagli enti locali, con l'insieme dei servizi presenti sul territorio per completarne gli aspetti educativi e di socializzazione anche attraverso la partecipazione degli enti locali e dell'associazionismo;

Riconosciuta la necessità nell'ambito formativo dei ragazzi, della realizzazione di un sistema integrato fra comune, comunità parrocchiale, associazionismo locale e volontariato, basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte formative, in una logica di qualificazione delle stesse promuovendo convenzioni e intese fra enti e soggetti diversi;

Considerato che questo ente comunale intende affermare e favorire un sistema formativo e ricreativo dove entità autonome e diversificate possono concorrere liberamente a svolgere, al di fuori delle scuole, un ruolo educativo e socializzante ugualmente importante ed efficace all'interno della società civitellese;

Riconosciuta la necessità di stabilire gli impegni reciproci, al fine della costruzione del sistema integrato di cui sopra e di una efficace programmazione, coordinamento e qualificazione degli interventi da realizzare nel prossimo periodo estivo;

Ritenuto fondamentale, in un quadro di pluralismo istituzionale e in una logica di confronto fra opzioni culturali e ideali diversi, il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative presenti nel territorio (laiche e cattoliche) che nel rispetto delle autonomie dei soggetti insieme possono concorrere, ancora di più, all'obiettivo di offrire maggiori e più qualificate opportunità formative, educative e ricreative e di socializzazione;

Rilevato che la presenza di tali istituzioni educative, associazioni di volontariato, eccetera, nonché il loro forte radicamento nelle comunità sociali in cui operano, costituisce un patrimonio di grande valore da questo punto di vista e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della società nel suo complesso, dal punto di vista sociale, culturale e della economicità e produttività degli interventi;

Preso atto dell'elevato numero di adesioni all'iniziativa di che trattasi dei ragazzi del paese e dell'ampio consenso sulle modalità di svolgimento della stessa per la quale, già negli anni precedenti è stata stipulata apposita convenzione fra il Comune di Civitella di Romagna e la parrocchia di S. Maria in Borgo;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 30/06/2015 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Civitella di Romagna e la Parrocchia di S. Maria in Borgo per la realizzazione di un centro estivo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La comunità cristiana civitellese e per essa, quale soggetto giuridico la Parrocchia di S. Maria in Borgo che di seguito sarà definita l'ente gestore, permette una partecipazione di utenti libera non discriminata da alcun elemento (di tipo personale, sociale, ideologico, ecc.).

Art. 2

L'ente gestore garantisce il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di centri di vacanza diurni, nonché delle procedure per le autorizzazioni di apertura previste dalle stesse normative.

Art. 3

L'ente gestore si impegna ad essere predisposto per un numero di utenti non inferiore a n. 40 unità per ogni settimana per un periodo estivo di almeno quattro settimane (dal lunedì al venerdì).

Art. 4

L'ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione del centro estivo sia a livello organizzativo che pedagogico attraverso la costituzione di organismo collegiale in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche, gli operatori, gli animatori, le associazioni del volontariato, i rappresentanti dell'ente locale e a concordare con essi le modalità organizzative.

Art. 5

L'ente gestore si impegna, **d'intesa con l'ente locale**, a stabilire le quote di contribuzione degli utenti, e, nel rispetto del principio di solidarietà, ad individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione, in caso di fratelli, ovvero in base

alle condizioni socio-economiche delle famiglie (dietro presentazione della dichiarazione ISEE) che, in casi estremi, da concordare, potranno prevedere anche la totale esenzione.

Si impegna altresì all'accoglienza degli utenti, senza discriminazioni di sesso, razza, etnia, cultura e religione.

Art. 6

L'ente gestore si impegna ad applicare uno standard quantitativo di personale educativo e di servizio idoneo ad assicurare un regolare svolgimento delle attività; per realizzare la direzione tecnica e l'integrazione fra enti, istituzioni educative e volontariato si avvale di proprie figure professionali qualificate con funzione di coordinamento.

Art. 7

L'ente gestore garantisce locali idonei al funzionamento ed allo svolgimento delle attività dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene, assicura un idoneo servizio di mensa e la piena osservazione delle norme igienico - sanitarie previste in materia.

Art. 8

L'ente locale si impegna a sostenere finanziariamente l'ente gestore nell'erogazione e nella qualificazione del centro estivo stanziando nel proprio bilancio un contributo pari a € 30,00, per ogni minore frequentante fino ad un massimo di € 1.500,00, che si configura come concorso alle spese organizzative di gestione.

A consuntivo sarà attribuito un contributo effettivo pari a € 30,00 per il numero medio settimanale di partecipanti.

Inoltre, l'ente locale si impegna ad erogare un contributo massimo di € 500,00 a copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 5.

Art. 9

L'ente locale si impegna ad assicurare, inoltre, l'utilizzo gratuito degli spazi pubblici comunali (palestra, campo sportivo, cinema, campo polivalente adiacente ai giardini pubblici, ecc.), in base alla disponibilità degli stessi che verrà comunicata dal comune prima dell'avvio dell'iniziativa.

Art. 10

L'ente locale si impegna a procedere alla liquidazione dei contributi a seguito della presentazione, da parte dell'ente gestore del bilancio economico dell'intera iniziativa ed allegata documentazione, non oltre la data del 30 novembre, nonché di una relazione dalla quale risulti anche il numero di utenti ai quali è stata applicata la retta agevolata, con il relativo importo e/o l'esenzione totale.

Nel caso in cui le minori entrate siano inferiori all'importo del contributo, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa, l'ente gestore, in assenza o carenza di casi di cui all'art. 5, potrà realizzare una o più iniziative, i cui costi andranno opportunamente documentati, per le quali richiedere l'erogazione del citato contributo.

Art. 11

La durata della presente convenzione è stabilita in anni uno (2015).

Art. 12

La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

L'ENTE GESTORE